

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 751

del 18/12/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione del nuovo regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale – personale del comparto (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto n. 302 del 24.05.2011).

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 302/2011 è stato adottato il regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale – personale del comparto;

Ritenuto necessario aggiornare i contenuti di tale regolamento alla luce del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022;

Vista l’informativa preventiva resa alla RSU e alle OO.SS. con e-mail del 01.08.2023, nonché le osservazioni presentate;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale – personale del comparto, che costituisce l’Allegato A al presente decreto, composto di n. 11 pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore dalla data di adozione del presente decreto e sostituisce quello approvato con decreto D.G. n. 302/2011;

Considerate le tempistiche necessarie a dare attuazione al suddetto regolamento, risulta opportuno disporre la proroga sino al 30.06.2024 dei contratti di lavoro del personale del Comparto part time in scadenza al 31.12.2023, fatta eccezione per il personale afferente al Dipartimento Cure Primarie, tenuto conto del loro trasferimento alle ASST di riferimento a far data dal 01.01.2024 per effetto della L.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii.;

Vista la proposta del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Bruno Galetti, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non genera oneri per l’Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per quanto in premessa evidenziato e qui integralmente assunto, il “Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale – personale del comparto”, che costituisce l’Allegato A al presente decreto, composto di n. 11 pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che il regolamento in argomento entra in vigore dalla data di adozione del presente atto e sostituisce quello approvato con decreto D.G. n. 302/2011;
- c) di disporre la proroga sino al 30.06.2024 dei contratti di lavoro del personale del Comparto part time in scadenza al 31.12.2023, fatta eccezione per il personale afferente al Dipartimento Cure Primarie, tenuto conto del loro trasferimento alle ASST di riferimento a far data dal 01.01.2024 per effetto della L.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii.;
- d) di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri per l’Agenzia;
- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO**

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO****PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO****Sommario**

1	ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
2	ART. 2 – FONTI NORMATIVE	3
3	ART. 3 – TIPOLOGIE DI PART TIME ED ARTICOLAZIONE ORARIA.....	3
4	ART. 4 – NUMERO DI POSTI DISPONIBILI A TEMPO PARZIALE	4
5	ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ.....	4
6	ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO AL RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME	4
7	ART. 7 – PART – TIME DI DIRITTO	5
8	ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
9	ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	6
10	ART. 10 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	7
11	ART. 11 – REVERSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	8
12	ART. 12 – LAVORO SUPPLEMENTARE	8
13	ART. 13 – LAVORO STRAORDINARIO	9
14	ART. 14 – PRONTA DISPONIBILITÀ.....	9
15	ART. 15 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	10
16	ART. 16 – TRATTAMENTO ECONOMICO E ACCESSORIO	10
17	ART. 17 – ISTITUTI DI PRESENZA/ASSENZA	10
18	ART. 18 – NORMA DI RINVIO.....	11
19	ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11



1 ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia, disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ATS di Brescia (di seguito ATS) appartenente all'area del Comparto.

Il presente regolamento, aggiornato alle previsioni del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 02/11/2022, ha lo scopo di regolare i rapporti a tempo parziale alla luce dei seguenti obiettivi:

- migliorare l'efficacia ed efficienza dell'organizzazione aziendale grazie alla valorizzazione della disponibilità e della maggior flessibilità del lavoro;
- agevolare la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze personali e/o familiari del personale dipendente e quelle organizzative e funzionali delle strutture di ATS;
- tutelare situazioni di particolare disagio o necessità;
- garantire diritti e doveri di tutti i dipendenti in materia di orario e applicazione degli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro.

Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, il trattamento economico e normativo previsto per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta la prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2 ART. 2 – FONTI NORMATIVE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle seguenti fonti normative e contrattuali:

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Art. 1, commi da 56 a 64) "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- D. Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 (Capo II Sezione I artt. da 4 a 12) "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - n. 6 del 18 luglio 1997 "Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996";
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica - n. 8 del 21 ottobre 1997 "Regime orario del part-time";

C.C.N.L. Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022 (Capo III, artt. 73 – 75, art. 53, art. 61).

3 ART. 3 – TIPOLOGIE DI PART TIME ED ARTICOLAZIONE ORARIA

Si intende per "tempo parziale" l'orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro individuale, che risulti inferiore al tempo pieno, ossia al normale orario di lavoro individuato dal CCNL (36 ore settimanali).

L'articolazione dell'orario può avvenire, previo accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità di distribuzione:

- orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

- verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- misto, ossia con combinazione delle sopracitate modalità, orizzontale e verticale.

La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

La prestazione lavorativa a tempo parziale viene riconosciuta, di norma, nelle seguenti percentuali orarie:

- 50,00% della prestazione lavorativa a tempo pieno, corrispondente a 18 ore settimanali;
- 66,67% della prestazione lavorativa a tempo pieno, corrispondente a 24 ore settimanali;
- 83,33% della prestazione lavorativa a tempo pieno, corrispondente a 30 ore settimanali;

garantendo nelle giornate di presenza una prestazione di almeno 3 ore.

L'ATS si riserva di concedere la tipologia e la percentuale ritenuta più idonea alle esigenze organizzative dell'Agenzia, previo accordo con il dipendente.

4 ART. 4 – NUMERO DI POSTI DISPONIBILI A TEMPO PARZIALE

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo professionale rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

Il personale già ammesso a prestazione lavorativa a tempo parziale a tempo indeterminato rientra nel computo del numero massimo di trasformazioni consentite.

In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dall'Agenzia in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10%. In tale caso le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.

5 ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ

Non può essere ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale:

- il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- il dipendente titolare di incarico di funzione di importo superiore a € 3.000,00 salvo espressa rinuncia all'incarico e dei relativi effetti economici.

6 ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO AL RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME

Al rapporto di lavoro a tempo parziale si accede mediante:

- assunzione, per la copertura dei posti individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

- trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno già in atto, su richiesta dei dipendenti interessati.

7 ART. 7 – PART – TIME DI DIRITTO

Il presente Regolamento riconosce, nel rispetto della normativa vigente, il diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, nei confronti dei dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronicodegenerative inaggravanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione medica istituita presso l'ATS territorialmente competente (art. 8 comma 3 D.lgs. 81/2015); tale part time ha durata di tre anni rinnovabile;
- dipendenti che chiedano per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50%; (art. 8 comma 7 D.Lgs. 81/2015);
- donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 24 comma 6 D.lgs. 80/2015 e art. 53 CCNL 02.11.2022), limitatamente alla durata del percorso;
- dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di ludopatia o di disturbi del comportamento alimentare sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (art. 61 comma 1 lettera c) CCNL 02.11.2022).

Il personale che accede all'istituto del part time in virtù di tali casistiche non rientra all'interno del contingente massimo del 25% e può presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno.

8 ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al di fuori dei part time di diritto, cui si applica l'articolo precedente, i dipendenti già in servizio presso l'ATS possono presentare la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale mediante la compilazione di apposita domanda, previsto avviso emanato dalla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane con cadenza semestrale, a condizione che vi siano posti disponibili nel profilo.

La domanda avrà valore sino al termine del semestre di presentazione. Al termine di ogni semestre la domanda sarà ritenuta scaduta, se non ripresentata.

Tale domanda deve essere trasmessa con le indicazioni fornite nell'avviso mediante l'apposito modulo presente sul sito intranet aziendale.

Il dipendente deve allegare alla domanda l'eventuale documentazione idonea a comprovare il

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

possesso dei titoli di precedenza o, nei casi consentiti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

La domanda dovrà prevedere i seguenti elementi:

- a) la percentuale della prestazione lavorativa richiesta;
- b) la tipologia della prestazione lavorativa richiesta (part-time orizzontale, verticale o misto);
- c) in caso di richiesta di part-time orizzontale, l'orario di lavoro;
- d) in caso di richiesta di part-time verticale o misto, i giorni della settimana, del mese o dell'anno ed il relativo orario;
- e) parere favorevole del proprio Responsabile in merito all'articolazione oraria proposta.

Nel caso in cui il dipendente intenda presentare richiesta di trasformazione al fine di svolgere un'ulteriore attività lavorativa subordinata o autonoma, è necessario che venga indicata anche la suddetta attività al fine di permettere all'Agenzia la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse con l'attività svolta in servizio. In questo caso la richiesta dovrà obbligatoriamente prevedere un part time non superiore al 50%.

In tal caso il dipendente dovrà comunque chiedere l'autorizzazione per attività extraistituzionali, come da vigente regolamento aziendale.

9 ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine della scadenza di presentazione delle istanze di part time, la SC Gestione Risorse Umane formula una graduatoria per ciascun profilo professionale, applicando i seguenti criteri:

Descrizione motivazione	Punteggio
<p>dipendenti che si trovano nelle condizioni previste all'art. 8 commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2015: <u>Comma 4:</u>In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronic-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (punti per ciascun assistito)</p> <p><u>Comma 5:</u> In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 (punti per ciascun figlio)</p>	5
Dipendenti portatori di handicap o in particolare condizioni psicofisiche (invalidità civile, gravi patologie)	4
Dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità (entro 12 mesi dal rientro)	4
Documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno	4
Necessità di assistere i genitori, il coniuge, o il convivente, i figli o altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, <u>che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti</u>	4
Genitori con figli di età fra 14 e 18 anni, in relazione al loro numero (punti per ciascun figlio)	2

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

Necessità di assistere genitori ultra 65 enni, in relazione a documentate problematiche di salute/non autosufficienza	1
---	---

Le condizioni suddette devono essere debitamente certificate o, nel caso la documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione, autocertificate.

A parità di punteggio viene data precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro al dipendente con una maggiore età anagrafica.

E' possibile la presentazione della domanda di part time anche da parte dei dipendenti che non si trovino nelle predette situazioni. Verranno inseriti nella graduatoria con zero punti.

In relazione a casistiche di natura sanitaria, per verificare la corrispondenza tra la situazione documentata dal dipendente e le fattispecie sopra indicate, la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane può essere supportata dal Direttore Sanitario.

Una volta stilate le graduatorie per ciascun profilo, la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvede a richiedere ad ogni Direttore di Struttura Complessa, in relazione ai propri collaboratori in graduatoria, un parere rispetto alla concessione del part time.

Tale valutazione viene effettuata dopo la stesura delle graduatorie per consentire ai Direttori di SC di valutare l'impatto organizzativo conseguente alla concessione dei part time, avendo contezza del numero complessivo dei propri collaboratori che hanno presentato istanza.

L'ATS entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande alla procedura, mediante provvedimento amministrativo, concede la trasformazione del rapporto di lavoro oppure la nega con atto motivato, nei seguenti casi:

- a) in relazione al limite del 25% per ciascun profilo;
- b) in relazione al fatto che l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intenda svolgere comporti o meno una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta, che possa determinare un pregiudizio alla funzionalità del servizio, sulla base del parere reso dal Direttore di SC di competenza;

10 ART. 10 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa), nonché l'assunzione dall'esterno di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, viene perfezionata tramite la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che dovrà contenere indicazioni in ordine:

- a) alla tipologia di tempo parziale;
- b) alla durata della prestazione lavorativa, espressa in termini percentuali, rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno;
- c) alla collocazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- d) alla retribuzione rapportata alla durata della prestazione lavorativa;
- e) alla data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro;
- f) all'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali;
- g) alla durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilita in tre anni, a condizione che permangano le condizioni di accesso, e fatte salve le durate indicate nell'art. 7.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

Ogni successiva variazione relativa alla tipologia di tempo parziale o al numero di ore giornaliere/settimanali e relativa articolazione richiede la sottoscrizione di "Appendice" al contratto individuale di lavoro.

11 ART. 11 – REVERSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il dipendente che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto, a richiesta, ad ottenere il ripristino del tempo pieno, decorso un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.

In caso di domanda di reintegro prima che sia decorso il biennio di cui al presente comma, l'ATS ha la facoltà - valutate le proprie esigenze organizzative e funzionali - di accogliere la richiesta, a condizione che vi sia il posto in organico.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

Durante l'anno il dipendente può presentare richiesta:

- a) Di passaggio da una tipologia di tempo parziale ad un'altra;
- b) di modifica della percentuale e /o della fascia oraria in cui prestare l'attività lavorativa.

L'accoglimento della richiesta è condizionato all'espletamento delle procedure e delle verifiche previste per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale.

Qualora si proceda alla nuova trasformazione, il contratto individuale di lavoro a tempo parziale già sottoscritto, è modificato mediante un nuovo atto scritto.

12 ART. 12 – LAVORO SUPPLEMENTARE

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art.6, comma 1, del D.Lgs.n.81/2015.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno.

**REGOLAMENTO****PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO**

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione globale di fatto individuate dalla contrattazione nazionale collettiva, maggiorata di una percentuale pari al 15 %. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo sopraindicate, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la maggiorazione di cui al precedente comma è elevata al 25%.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs.n.81/2015.

13 ART. 13 – LAVORO STRAORDINARIO

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2015.

Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario prevista dal C.C.N.L. Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022.

14 ART. 14 – PRONTA DISPONIBILITÀ

La pronta disponibilità è consentita al personale del comparto, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative - con particolare riferimento al D. Lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992 - e limitatamente ai casi di carenza organica, considerato che:

- a) per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i turni di pronta disponibilità sono proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto;
- b) per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, la prestazione di pronta disponibilità ed i turni, sono assicurati per intero, nei periodi di servizio.

Al personale utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, si applicano le disposizioni contrattuali che regolano la pronta disponibilità.

Il lavoro supplementare effettuabile da tale personale per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilità, soggiace ai limiti quantitativi indicati nel CCNL del Personale del Comparto relativamente al trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e, in ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

15 ART. 15 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

16 ART. 16 – TRATTAMENTO ECONOMICO E ACCESSORIO

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area, differenziale economico di professionalità e profilo professionale.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

17 ART. 17 – ISTITUTI DI PRESENZA/ASSENZA

a) Recupero ritardi e permessi orari:

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con il proprio responsabile, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

b) Ferie, festività, malattia, congedi ed assenze a vario titolo:

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs.n.151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo. Il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposigiornalieri per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – PERSONALE DEL COMPARTO</p>
--	--

per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

18 ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contrattuali nazionali ed alla normativa vigente in materia.

19 ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Restano ferme le articolazioni orarie del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e sino alla scadenza del contratto individuale di part time.

Restano invariate le percentuali e le articolazioni di part time per il personale a cui è stato concesso a tempo indeterminato.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il preesistente regolamento relativo alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del Comparto ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione del presente regolamento.